

**GECA 13/2021 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA
GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE E DEI CONTROLLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E
NELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUI PROGRAMMI OPERATIVI ORTOFRUTTA**

**LOTTO 2: SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE
DELLA REGIONE LOMBARDIA (OPR) NELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUI PROGRAMMI
OPERATIVI ORTOFRUTTA**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE LOMBARDIA (OPR) nell'ESECUZIONE dei CONTROLLI SUI PROGRAMMI OPERATIVI ORTOFRUTTA ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Il servizio richiesto ha per oggetto il supporto al personale dell'Organismo pagatore regionale - OPR (sede centrale e strutture delegate Agricoltura, foreste, caccia e pesca - AFCP) nell'effettuazione delle attività di controllo tecnico amministrativo delle istanze e conseguenti istruttorie in materia di Organizzazioni comuni di mercato - OCM ortofrutta.

L'incarico consisterà nell'effettuazione dei controlli - e predisposizione dei relativi verbali - in stretto raccordo con l'Organismo Pagatore nonché con i referenti regionali di OPR e delle strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dislocate sul territorio regionale delegate ai singoli procedimenti amministrativi.

In particolare, le attività riguarderanno il supporto all'effettuazione dei controlli ed alla predisposizione dei relativi verbali sulla base delle disposizioni normative (Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, DM 30 settembre 2020, n. 9194017, e di dettaglio emanate da OPR (D.d.s. n. 8316 del 17.06.2021 "testo unico delle disposizioni regionali per la gestione dei programmi operativi realizzati dalle organizzazioni di produttori e loro associazioni" in relazione alle seguenti tipologie di controllo (di cui è indicato, a fianco, il numero di controlli richiesto nel biennio):

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	NUMERO MINIMO
CONTROLLO IN LOCO ED AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI SALDO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCSPP)	86
CONTROLLO IN LOCO VALORE PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA PER LA DEFINIZIONE DEL FONDO D'ESERCIZIO (OVPC)	134
CONTROLLO SUI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI (OSR)	14
CONTROLLO ISTRUTTORIO DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ANTICIPO DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCI)	14
CONTROLLO ISTRUTTORIO DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SALDO O DI PAGAMENTO PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCR)	30
CONTROLLO ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA SALDO O DI PAGAMENTO PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCA)	22
CONTROLLO IN LOCO DEGLI "EVENTI" APPROVATI NEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCE)	272
CONTROLLO IN LOCO TECNICO PER LA RENDICONTAZIONE A SALDO O PER IL PAGAMENTO PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (OCT)	432

Poiché il numero delle pratiche si basa su stime, è prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, in funzione di particolari esigenze rilevate dalla stazione appaltante, è altresì possibile un'eventuale rimodulazione del numero di controlli: ad esempio un aumento del numero di una tipologia di controllo a fronte di una contestuale riduzione del numero dei controlli relativi ad un'altra categoria senza che ciò alteri il valore complessivo del contratto.

Articolo 4 – Sede di esecuzione del servizio

Il servizio richiesto prevede attività che l'appaltatore dovrà svolgere sull'intero territorio regionale:

1. presso la sede del fornitore
2. presso i singoli beneficiari OP / AOP, ovvero imprese socie delle predette
3. parte dell'attività potrà essere svolta presso le sedi di OPR e sue strutture delegate dislocate nei capoluoghi di provincia lombardi

Per facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per l'esecuzione delle attività verranno messi a disposizione dei componenti del team di lavoro accessi al SisCo Sistema Informativo delle conoscenze della Direzione generale Agricoltura e di OPR.

L'aggiudicatario sarà profilato in SiSco in consultazione, pertanto alle scadenze stabilite potrà accedere al sistema e acquisire i documenti utili/necessari alla propria attività. In caso di malfunzionamenti di SiSco le informazioni saranno trasmesse a cura di OPR e/o Sedi territoriali AFCP della DGA.

Per l'attività svolta l'appaltatore dovrà utilizzare mezzi, strumentazione informatica, telefonica di sua proprietà.

Articolo 5 – Attività e relative condizioni di espletamento

1. CONTROLLO IN LOCO ED AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI SALDO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PARZIALE (OCSP)

L'attività si sostanzia in un controllo di ricevibilità rispetto ai termini di presentazione, alla avvenuta sottoscrizione della domanda ed alla completezza documentale. L'istruttoria si conclude con la predisposizione della check-list di ricevibilità che costituisce il nullaosta alla programmazione ed esecuzione dei controlli sulle rendicontazioni.

La verifica è svolta presso gli uffici della OP/AOP e, se la OP/AOP è compresa nel campione (art. 27 Reg. (UE) n 17/892), presso le sedi e le aziende che hanno effettuato gli investimenti, dove si effettueranno anche i sopralluoghi tecnici (di cui al controllo OCT) al fine di accertarne la presenza e la corrispondenza con le informazioni contenute nei documenti amministrativi a supporto delle spese sostenute (fatture, cespiti, registri IVA, ecc.). Le stesse modalità sono adottate per le domande di pagamento parziale.

L'attività dovrà essere svolta entro il 30.09 di ogni anno a far data dalla presentazione della domanda di saldo, ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per il pagamento parziale.

OPR, in caso di operazioni di ritiro dal mercato, fornirà all'aggiudicatario la documentazione di supporto all'esecuzione dell'attività di controllo.

2. CONTROLLO IN LOCO VALORE PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (OVPC)

Consiste nella verifica in loco, presso gli uffici della OP/AOP nonché presso le sedi di un campione di soci, delle componenti (valori) positive e negative dichiarate dalla OP nella tabella "voci e variabili del VPC" (valore produzione commercializzata) al fine di determinare il proprio fondo di esercizio. Il controllo del VPC è ordinariamente effettuato successivamente all'approvazione della modifica annuale del programma operativo ma potrà essere concordata, in funzione delle diverse tempistiche e del dimensionamento delle attività, l'anticipazione del controllo in questione nella fase precedente all'approvazione della modifica in corso d'anno.

L'attività dovrà essere svolta entro il 30/12 dell'anno di presentazione della domanda di approvazione del Programma Operativo annuale, ovvero entro il 30/09 dell'anno di presentazione della domanda di saldo

3. CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO (OSR)

Il controllo sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento è previsto qualora la OP/AOP rientri nel campione dei controlli in loco ai sensi dell'art. 27, par. 2 del Reg. UE n. 2017/892. Il controllo consiste in una visita in loco, presso le strutture della OP/AOP e, di norma, viene effettuato in occasione delle verifiche sulla rendicontazione. Esso è finalizzato a verificare se la OP/AOP, con riferimento all'anno per il quale ha presentato domanda di aiuto, abbia o meno mantenuto i requisiti per conservare il riconoscimento di cui ai regg. 1308/2013 e 891/2017 (art.3 e sgg.) e al DM 30 settembre 2020, n. 9194017 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP dei produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, e successive modifiche e integrazioni- (numero soci, democraticità, esclusività dei conferimenti etc.)

L'attività dovrà essere svolta entro il 30.09 di ogni anno dalla presentazione della domanda di saldo.

4. CONTROLLO ISTRUTTORIO DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ANTICIPO (OCI)

Controllo di ricevibilità della domanda di anticipo, rispetto ai termini di presentazione, alla sottoscrizione ed alla sua completezza documentale. Nello specifico si richiedono:

- a) Controllo di ammissibilità che consta nella:
 - verifica del piano di ripartizione finanziaria (modello A-RF) sul rispetto del massimale dell'80% dell'aiuto approvato e del limite di spesa
 - verifica del prospetto delle spese (modello A-VC) e delle condizioni di ammissibilità e delle spese già sostenute (modello A-RF)
 - verifica del conto corrente dedicato (CCD) con evidenza dei pagamenti effettuati e riscontrati nel modello A-RF
 - verifica della costituzione polizza fideiussoria e sua corrispondenza alla modulistica in vigore

Si precisa che il controllo circa la validità della polizza fidejussoria o della garanzia bancaria, obbligatoriamente da presentare ai fini del pagamento della anticipazione, è di stretta competenza dell'OPR, pertanto non rientra tra le prestazioni oggetto del contratto.

L'istruttoria si deve concludere con l'elaborazione e l'invio all'OPR dell'atto necessario alla predisposizione dell'elenco di liquidazione.

L'attività dovrà essere svolta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

5. CONTROLLO ISTRUTTORIO DI RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SALDO O DI PAGAMENTO PARZIALE (OCR)

L'attività consta nel controllo di ricevibilità rispetto ai termini di presentazione, alla sottoscrizione della domanda ed alla sua completezza documentale. L'istruttoria si conclude con la predisposizione della check-list di ricevibilità che costituisce il nullaosta alla programmazione ed esecuzione dei controlli sulle rendicontazioni. L'attività dovrà essere svolta entro il 30.09 di ogni anno a far data dalla presentazione della domanda di saldo, ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per il pagamento parziale.

6. CONTROLLO ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SALDO O DI PAGAMENTO PARZIALE (OCA)

Sulla base dei controlli svolti (OCS, OCT, OCE) e dei verbali redatti viene eseguita l'istruttoria conclusiva per la predisposizione e l'invio all'Autorità competente, da parte dell'aggiudicatario,

dell'atto necessario alla predisposizione dell'elenco di liquidazione.

OPR informerà tempestivamente l'aggiudicatario qualora, nel corso delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza (ad esempio controllo sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento), dovessero emergere non conformità in esito alle quali verranno attivate le procedure sanzionatorie previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento.

L'attività dovrà essere svolta entro il 30.09 di ogni anno a far data dalla presentazione della domanda di saldo, ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per il pagamento parziale.

7. CONTROLLO IN LOCO DEGLI "EVENTI" (OCE)

L'attività consta nel sopralluogo tecnico in loco presso le sedi e le aziende che hanno effettuato gli investimenti per accertare la presenza e la corrispondenza con le informazioni contenute nei documenti amministrativi a supporto delle spese sostenute (fatture, cespiti, registri IVA, ecc.) e la corretta esecuzione dell'intervento rispetto alla spesa rendicontata.

L'“Evento” è la realizzazione di un intervento tecnico - colturale, formativo e/o informativo, promozionale e/o divulgativo, realizzato presso le aziende agricole dei produttori associati, imprese di lavorazione, di trasformazione, ovvero presso strutture ospitanti la cui esecuzione, realizzazione, durata o permanenza di effetti visibili, che si esaurisce in un breve o brevissimo lasso temporale. Tali sopralluoghi sono effettuati in loco, presso le sedi e/o le aziende dove sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione gli interventi classificati come eventi.

Il controllo di evento è su base campionaria. L'estrazione del campione resta nella competenza di OPR a cui è pertanto demandata la gestione delle comunicazioni di evento inoltrate da parte delle Organizzazioni di produttori. Con cadenza da concordare, OPR comunicherà di volta in volta al contraente le aziende e/o gli interventi da sottoporre a OCE. L'attività dovrà essere svolta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;

8. CONTROLLO IN LOCO TECNICO PER LA RENDICONTAZIONE A SALDO O PER IL PAGAMENTO PARZIALE (OCT)

L'attività consta nel sopralluogo tecnico in loco presso le sedi e le aziende che hanno effettuato gli investimenti per accertare la presenza e la corrispondenza con le informazioni contenute nei documenti amministrativi a supporto delle spese sostenute (fatture, cespiti, registri IVA, ecc.) e la corretta esecuzione dell'intervento rispetto alla spesa rendicontata.

Sulla base dei controlli svolti e dei verbali redatti (OCS, OCT, OCE) viene eseguita l'istruttoria conclusiva per la predisposizione e l'invio all'Autorità competente, da parte dell'Organismo delegato ai controlli, dell'atto necessario alla predisposizione dell'elenco di liquidazione.

Domanda di pagamento parziale: l'attività dovrà essere svolta entro 90 giorni dalla presentazione

della domanda;

Domanda di saldo: l'attività dovrà essere svolta entro il 30.09 di ogni anno dalla presentazione della domanda

OPR informerà tempestivamente il contraente qualora nel corso delle attività di monitoraggio e controllo (ad esempio controllo sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento) dovessero emergere non conformità, in esito alle quali verranno attivate le procedure sanzionatorie previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento.

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni di cui alla presente scheda tecnica dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze previste dal Piano Operativo delle attività che l'operatore economico dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) entro quindici (15) giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto descrivendo:

- la tempistica di realizzazione delle attività, con l'articolazione temporale prevista per la realizzazione delle differenti fasi di lavoro;
- la modalità di gestione del progetto comprensiva della distribuzione delle attività tra i componenti del Gruppo di lavoro, nonché delle modalità di interazione con l'Amministrazione appaltante;
- i risultati attesi indicati per ogni servizio e attività richiesti.

Il Piano operativo dovrà essere approvato dal Responsabile unico del procedimento (RUP), su proposta del DEC e potrà essere aggiornato periodicamente in raccordo con il RUP in funzione di particolari necessità che dovessero subentrare nel corso dell'esecuzione del servizio.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro dovrà avere la seguente composizione:

- a) N. 2 Coordinatori di progetto di cui laureato uno in discipline economico/giuridiche, e l'altro in discipline tecniche ambientali/agronomiche con almeno 5 anni di esperienza in ambito di programmazione comunitaria e controlli in campo agricolo di cui almeno 2 anni in ambito controlli sui finanziamenti FEAGA OCM Ortofrutta;
- b) N. 3 tecnici controllori senior, laureati in scienze agrarie o diplomati in materie agrarie, con esperienza di almeno 2 anni nella gestione di interventi legati alla programmazione comunitaria e controlli in campo agricolo di cui almeno 1 anno in ambito controlli sui finanziamenti FEAGA

OCM Ortofrutta;

- c) N. 3 tecnici controllori junior laureati in scienze agrarie o diplomati in materie agrarie;
- d) N. 1 tecnico controllore laureato in discipline economico aziendali o diplomato ragioniere, con esperienza di almeno 2 anni in attività di controllo amministrativo contabile e/o revisione.

Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si impegna a far pervenire al RUP una dichiarazione, da rilasciarsi da parte di tutti i componenti del team di lavoro, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi tra l'esercizio dei compiti a loro affidati ed eventuali altre attività svolte e di astenersi dallo svolgimento delle attività affidate se in conflitto di interessi.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al RUP per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 760.000,00 (SETTECENTOESSANTAMILA/00 in lettere) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il CUP ove previsto
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

I compensi saranno erogati mediante rendicontazioni trimestrali decorrenti dalla data di stipula del contratto, sulla base dei controlli effettuati e nei limiti della disponibilità di bilancio secondo quanto segue:

Anno 2022 - 231.800,00

Anno 2023 - 463.600,00

Anno 2024 - 231.800,00

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà

contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

10.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

10.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

10.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE

2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle

premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 7 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

